



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA PROVINCIA DI VARESE**

ai sensi dell'art. 81 L.R. 12/2005 e della DGR Lombardia n. XI/4348/2021

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale del 27.10.2022 n. 48, esecutiva in data
13.11.2022**

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

È istituita la Commissione per il paesaggio della Provincia di Varese ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004, dell'articolo 81, L.R. n. 12/2005 e della DGR Lombardia n. XI/4348 del 22.2.2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori non vincolanti (salvo diversa disposizione di legge) nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti in merito alle competenze provinciali.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione si esprime nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.¹

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 lettera d), L.R. 12/2005 è facoltà del Dirigete competente richiedere pareri in merito all'assetto paesaggistico del territorio provinciale o riguardanti particolari procedimenti o processi in corso.

La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere con particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, i vincoli e gli indirizzi in materia paesaggistica contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale alle diverse scale, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione di bene tutelato.

La Commissione collabora alla redazione della Relazione Annuale sullo stato del Paesaggio.

ARTICOLO 3 - INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati componenti della Commissione:

- i componenti del consiglio provinciale;
- i componenti di commissioni provinciali;
- i dipendenti provinciali che svolgono stabilmente attività in materia urbanistico-edilizia o coinvolti a qualsiasi titolo nei procedimenti di competenza della Commissione.

ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

I requisiti sono definiti dalla normativa e dalle disposizioni vigenti.

Si applicano inoltre le indicazioni generali inerenti alla partecipazione a procedure selettive definite nel bando e quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012, in materia di incompatibilità.

L'individuazione dei componenti della Commissione avviene a seguito di espletamento di procedura di selezione comparativa ad evidenza pubblica, preceduta da un avviso, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Provincia, per un tempo minimo di

¹ La normativa di riferimento sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella stessa sezione in cui sarà disponibile il presente regolamento: <http://www.provincia.va.it/code/74815/Autorizzazione-paesaggistica>

quindici giorni, al fine di garantirne la massima conoscenza e diffusione. Eventualmente è possibile definire - nel provvedimento di approvazione dell'avviso - ulteriori forme di pubblicità ritenute utili.

La procedura di selezione comparativa, il cui responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Territorio, è svolta:

- a) mediante comparazione delle candidature presentate;
- b) secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001 (artt. 7 e 53, comma 14), per quanto applicabili;
- c) con applicazione dell'art. 3 della legge 241/90 (*obbligo di motivazione*) allo scopo di assicurare trasparenza della scelta effettuata;
- d) nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 15, "*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*", D. Lgs. n. 33/2013;
- e) verificando la congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai criteri regionali;
- f) assicurando – ove possibile – la presenza in seno alla Commissione delle diverse professionalità utili alle valutazioni di competenza della Provincia:
 - almeno un esperto nelle materie attinenti all'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, nonché alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
 - almeno un esperto nelle materie attinenti alla progettazione urbanistica, edilizia e civile, nonché alla tutela, valorizzazione e conservazione dei beni architettonici, culturali e paesaggistici;
 - esperti nelle materie attinenti alle scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche ed ambientali di cui almeno un esperto in scienze forestali ed un esperto in scienze geologiche;
- g) sulla base di ulteriori criteri stabiliti nel provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico.

Qualora non pervengano candidature esterne in numero sufficiente o le stesse siano prive dei requisiti necessari, i componenti della Commissione possono essere scelti anche tra i dipendenti della Provincia di Varese, purché in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento, così come comprovato da apposita attestazione del Dirigente competente.

ARTICOLO 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da cinque componenti, compreso il Presidente, aventi i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti e i funzionari dei Settori che hanno competenza nelle materie trattate.

In casi particolari, anche su richiesta motivata di parte, può essere ammessa dal Presidente la presenza del progettista degli interventi per la loro illustrazione o di soggetti terzi, qualora lo

richiedano particolari esigenze istruttorie. I soggetti invitati dovranno lasciare la commissione prima dell'attività di esame e di espressione del parere.

La Commissione ha sede presso il Settore Territorio della Provincia di Varese.

ARTICOLO 6 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione è nominata dal Presidente della Provincia.

Il Presidente della Provincia, contestualmente alla nomina, designa il Presidente e il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente ha il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne l'andamento.

Con l'atto di nomina viene individuata una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o cessazione per qualsiasi causa del mandato di uno o più membri effettivi.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2005, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

I commissari usufruiscono, nei giorni in cui si riunisce la Commissione, del parcheggio gratuito nella struttura in Via Trentini.

Fermo restando gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, trova applicazione, relativamente al trattamento dei dati personali, il Regolamento (UE) n. 2016/679.

ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica certificata.

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in caso d'urgenza o di esigenze particolari, valutate dal Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

La seduta può svolgersi in presenza, in modalità telematica o in modalità mista (telematica ed in presenza).

La documentazione, inerente ai procedimenti oggetto di valutazione, è resa disponibile in consultazione, contestualmente alla convocazione, mediante deposito su piattaforma telematica.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 8 - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA IN MODALITA' TELEMATICA O MISTA

La partecipazione in modalità telematica o mista (a distanza e in presenza) alle sedute della Commissione Paesaggio si ispira ai criteri di trasparenza (accessibilità ai documenti da esaminare) e tracciabilità (verbalizzazione ed espressione dei pareri).

Tale partecipazione presuppone la disponibilità di strumenti idonei a consentire la comunicazione in videoconferenza (audiovideo), quindi il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Gli strumenti da utilizzare devono consentire a tutti i partecipanti alla seduta la possibilità di:

- a) essere visivamente identificati;
- b) intervenire alla riunione;
- c) esprimere il parere.

La piattaforma deve garantire che il Presidente ed il segretario abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene espresso.

Ciascun Commissario, od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni da remoto, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Tutti i componenti possono partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

In ogni caso le sedute in videoconferenza si intendono svolte presso la sede istituzionale dell'Ente.

Le sedute non sono pubbliche e non è prevista la registrazione delle stesse.

ARTICOLO 9 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione relativa all'argomento trattato nei casi di seguito indicati, l'assenza del componente deve risultare dal verbale:

- in caso di interesse personale o di parente o affine fino al quarto grado, o del coniuge o di conviventi;
- in caso siano trattate pratiche riguardanti interessi personali o professionali propri, dello studio professionale o della società di cui il commissario faccia parte, o a cui egli sia direttamente o indirettamente a qualunque titolo collegato;
- in caso di interesse di persone con le quali il commissario abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

- in ogni altro caso in cui esistano ragioni di convenienza;
- in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali;
- nel caso il commissario abbia avuto negli ultimi tre anni un rapporto di collaborazione retribuito con il soggetto istante;
- nel caso in cui il commissario sia membro della commissione edilizia del comune in cui ricade l'intervento o interessato dall'intervento;
- nel caso in cui il commissario sia dipendente, amministratore, o componente di un organo politico o tecnico, o consulente dell'ente/organizzazione/soggetto in cui ricade l'intervento o interessato dall'intervento, o legato da qualsiasi altro rapporto o incarico;
- nel caso in cui il commissario in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti debba esprimersi anche in sede di controllo sulla stessa pratica sottoposta alla Commissione Paesaggio.

Ricorrendo una delle condizioni indicate, l'interessato ne dà tempestiva informazione al presidente e al segretario della commissione e abbandona i locali in cui hanno luogo i lavori per tutta la durata della trattazione dell'argomento. Nel caso in cui la seduta abbia luogo mediante collegamento on line o in forma mista, l'interessato ha l'obbligo di disconnettersi per la medesima durata.

ARTICOLO 10 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE E VERBALIZZAZIONE

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in assenza, del vicepresidente.

L'espressione del voto da parte della Commissione può essere favorevole, cui consegue la valutazione di impatto positivo o neutro, favorevole a condizione, favorevole con prescrizioni o contrario.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, le questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

Al verbale sono allegati i pareri della Commissione relativi ai diversi procedimenti sottoposti alla stessa, sottoscritti dai Commissari che hanno espresso voto favorevole; tale parere è allegato al provvedimento e segue le norme di pubblicità previste per lo stesso.

ARTICOLO 11 - STRUTTURA TECNICA DELLA PROVINCIA

Come stabilito dall'art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004, in base all'attuale dotazione organica, è stata individuata nell'Area Tecnica, Settore Territorio - Ufficio Tutela del Paesaggio e della Biodiversità la struttura tecnica responsabile dell'istruttoria dei procedimenti in materia paesaggistica.

In virtù di tale designazione il Settore Territorio e l'Ufficio indicato svolgono le seguenti funzioni a supporto della Commissione:

- a) effettuano l'istruttoria delle istanze ricevute e predispongono la relazione tecnica da presentare alla Commissione per l'espressione del relativo parere;
- b) svolgono le funzioni di segreteria della Commissione e di verbalizzazione;
- c) assicurano la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti ai componenti.

ARTICOLO 12 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere nella prima seduta in cui è iscritta la pratica e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, in una successiva seduta, sempre nel rispetto dei termini procedurali.

ARTICOLO 13 - DURATA DELLA COMMISSIONE, SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI, CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA

La Commissione dura in carica un massimo di 5 anni.

I componenti cessati durante il mandato, per dimissioni o per altra causa, vengono sostituiti come previsto dall'art. 6, comma 3. Il componente nominato in sostituzione resta in carica per il periodo residuo di durata della Commissione.

I membri nominati rimangono in carica sino alla nomina dei sostituti, nel limite della scadenza risultante dall'applicativo regionale (31 dicembre dell'anno di scadenza).

I componenti della Commissione saranno individuati privilegiando il criterio della rotazione, fatto salvo il caso di mancanza di ulteriori candidature, unito alla necessità di assicurare le professionalità previste dall'art. 4, comma 4 lettera f) e all'impossibilità di ricorrere alla scelta di personale interno, di cui all'art. 4, comma 5.

Il Presidente e i singoli componenti della Commissione decadono dalla carica:

- per incompatibilità sopravvenuta;
- qualora, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive o per un numero di sedute pari alla metà di quelle svolte nel corso dell'anno solare;
- nel caso accertato di omessa astensione obbligatoria.

La decadenza viene disposta con decreto del Presidente della Provincia.

La revoca di commissario viene disposta con provvedimento motivato del Presidente della Provincia nel caso di comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

ARTICOLO 14 – NORME DI COMPORTAMENTO

I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e autonomia; sono soggetti all'applicazione del Codice di Comportamento approvato dalla Provincia di Varese.

Sono tenuti a mantenere il segreto sui procedimenti oggetto di esame, rispettano le norme inerenti alla riservatezza dei dati e non possono utilizzare in alcun modo né divulgare il materiale messo a disposizione per l'istruttoria dei procedimenti.